




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

L'accordo UE-Mercosur: iter decisionale e questioni aperte

Liberalizzazione commerciale e protezione dell'agricoltura dell'UE

n. 46

23 febbraio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

L'accordo UE-Mercosur: iter decisionale e questioni aperte

Liberalizzazione commerciale e protezione dell'agricoltura dell'UE

n. 46

23 febbraio 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

L'ACCORDO UE-MERCOSUR: ITER DECISIONALE E QUESTIONI APERTE	1
• Il ricorso del Parlamento europeo alla Corte di Giustizia	2
• Contenuto dell'accordo	5
• Le relazioni commerciali tra l'UE ed il Mercosur	9
• Il settore agricolo	12
• L'Irlanda e l'Accordo UE–Mercosur	17

L'ACCORDO UE-MERCOSUR: ITER DECISIONALE E QUESTIONI APERTE

Il 17 gennaio scorso l'Unione europea ed i quattro Stati del Mercosur (**Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay**) hanno firmato ad Asunción, in Paraguay l'Accordo di partenariato e l'Accordo commerciale interinale che compongono l'Accordo EU-Mercosur, volto a liberalizzare gli scambi **tra l'UE da un lato** e i paesi dell'organizzazione dell'America latina dall'altro.

Obiettivo dell'Accordo è dare impulso al commercio ed agli investimenti per entrambi i partner; contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro; migliorare la competitività grazie alla diversificazione delle supply-chain per le fonti di energia e le materie prime; promuovere uno sviluppo sostenibile in entrambe le regioni, rafforzando i diritti dei lavoratori e combattendo il cambiamento climatico; rafforzare i legami politici, economici e culturali per stabilizzare la presenza europea nei Paesi del Mercosur.

Il 9 gennaio il Consiglio ha adottato due distinte decisioni che autorizzavano la firma dell'accordo di **partenariato UE-Mercosur (EMPA)** e dell'accordo **commerciale interinale (ITA)** tra l'UE e il Mercosur(si vedano qui la [Decisione del Consiglio sulla firma dell'accordo di partenariato UE-Mercosur](#) e la [Decisione del Consiglio sulla firma dell'accordo commerciale interinale UE-Mercosur](#)).

Tali atti, che hanno consentito la firma dell'accordo non sono stati votati da Francia, Polonia, Austria, Irlanda e Ungheria, mentre l'Italia si è espressa a favore, avendo ottenuto l'introduzione di specifiche misure di salvaguardia e tutela del settore agricolo.

Più di recente, la presentazione di alcune **misure di salvaguardia e tutela** (si veda *infra*) ha **fatto venire meno le iniziali riserve** di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia.

Il **3 settembre scorso** la Commissione europea aveva presentato le **proposte di decisione** del Consiglio (per i relativi testi si veda [qui](#)), adottate dallo stesso Consiglio il 9 gennaio scorso, per autorizzare la sottoscrizione di tali accordi. Nella riunione del Consiglio del 9 gennaio l'Italia si è pronunciata a favore - rivendicando la validità e l'efficacia delle misure aggiuntive di salvaguardia e tutela del settore agricolo avanzate dalla Commissione europea - **Francia, Ungheria, Irlanda, Polonia e Austria** hanno votato contro, mentre il **Belgio** si è **astenuito**. L'Italia ha votato **a favore**,

Il **Mercosur** (*Mercado Común del Sur*) è un **blocco di integrazione economica e commerciale** dell'America del Sud, nato nel **1991** con il **Trattato di Asunción**, con l'obiettivo di favorire l'unione doganale e la costituzione di un'area di **libera circolazione delle merci, integrazione produttiva e coordinamento delle politiche economiche** tra i quattro paesi fondatori **Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay**. Ne fanno parte in veste di Stati associati; Cile, Colombia, Ecuador, Perù e la Bolivia quale paese candidato. Il Venezuela è stato sospeso dalla partecipazione nel 2016.

Gli accordi firmati – che sostituiranno l'[Accordo quadro di cooperazione interregionale tra l'Unione europea e il Mercosur](#) del 1995 e supera l'accordo concluso tra l'UE e i Paesi del Mercosur il **28 giugno 2019** - dovranno essere successivamente sottoposti all'approvazione del Parlamento europeo e quindi nuovamente dal Consiglio. L'Accordo di partenariato politico e di cooperazione dovrà

inoltre essere **ratificato da tutti gli Stati membri**. L'Accordo commerciale interinale rimarrà in vigore fino a quando non sarà sostituito dall'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato.

I lunghi negoziati sono stati rallentati tra l'altro dalle **riserve** manifestate dal **Parlamento europeo e da alcuni Stati membri** (tra cui **Austria, Irlanda, Francia e Polonia, e Italia**) in merito al suo impatto **sul settore agricolo europeo** e alla mancanza di disposizioni efficaci in materia di **sostenibilità ambientale** e impegni alla **tutela del territorio dell'Amazzonia e alla lotta alla deforestazione illegale**.


In particolare, il 26 novembre 2024 **l'Assemblea nazionale francese** ha **approvato** (con 480 voti a favore e 70 contrari) una **dichiarazione del Governo francese** che definiva **inaccettabile il progetto di accordo**.

Il ricorso del Parlamento europeo alla Corte di Giustizia

A seguito della [firma](#) avvenuta ad Asunción in Paraguay il 17 gennaio 2026, dell'accordo di partenariato e l'accordo commerciale interinale tra l'UE e il [Mercosur](#), il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 21 gennaio, ha adottato una [risoluzione](#) recante la richiesta di un **parere giuridico** alla Corte di giustizia dell'UE sulla sua **conformità ai Trattati**.

La tabella seguente (elaborata dall'ISPI sulla base dei dati ufficiali del Parlamento europeo) sulla **distribuzione del voto per gruppo politico**, mette in evidenza le divisioni all'interno delle forze politiche, con l'eccezione del gruppo The Left, schieratosi interamente a favore.

Il voto del Parlamento europeo sulla richiesta di parere alla Corte di Giustizia



Fonte: Fonte:

elaborazione [ISPI](#) su dati del Parlamento europeo

Tra le delegazioni nazionali, gli eurodeputati polacchi e francesi si sono pronunciati compattamente a favore del ricorso, e i voti favorevoli hanno nettamente prevalso anche tra irlandesi e ungheresi.

Gli europarlamentari **italiani** hanno votato nel modo seguente: favorevoli i gruppi Patrioti per l'Europa (PfE), The Left e Verdi/Alleanza libera per l'Europa, contrari i gruppi Conservatori e riformisti, Partito popolare e Alleanza progressista di socialisti e democratici, con l'eccezione del deputato Alessandro Zan che ha votato a favore (per ulteriori informazioni sul voto si veda la relativa [pagina](#) del sito del Parlamento europeo)

Nelle premesse alla risoluzione, il Parlamento europeo sottolinea, tra l'altro, che le **direttive di negoziato** del **1999** autorizzavano la negoziazione di un accordo di associazione con i paesi del Mercosur, il che richiede **l'unanimità** del Consiglio e la ratifica da parte dei **parlamenti nazionali**, aggiungendo che né **l'ambito di applicazione** dell'accordo interinale sugli scambi né le sue **conseguenze sul potere di veto** degli Stati membri avrebbero potuto essere previsti quando tale mandato è stato emesso e concordato.

Il PE sostiene che uno scostamento dalle direttive di negoziato del 1999 e dalle [conclusioni](#) del Consiglio del 2018 sui negoziati e la conclusione degli accordi commerciali dell'UE potrebbe essere considerato **incompatibile** con il diritto dell'UE. Secondo il PE, inoltre, la **scissione** dell'accordo UE-Mercosur in due testi giuridici distinti, vale a dire l'accordo di partenariato UE-Mercosur e l'accordo interinale sugli scambi, **aggira il diritto dei parlamenti nazionali** di ratificare l'accordo interinale, sottolineando l'importanza di garantire una **consultazione** efficace dei **cittadini**, del Parlamento europeo, dei **parlamenti nazionali** e **regionali**, della società civile e di altri portatori di interessi pertinenti in ogni fase del processo per garantire la responsabilità democratica.

Il PE contesta altresì la **clausola di riequilibrio** inserita negli accordi interinali in quanto tale meccanismo potrebbe essere utilizzato dai paesi del Mercosur per **esercitare pressioni sull'UE** affinché si astenga dall'adottare o applicare una legislazione e altre misure relative alla protezione del **clima** e dell'**ambiente**, alla **sicurezza alimentare** o al **divieto** di determinati **pesticidi**;

In base alla risoluzione, la possibilità che i paesi del Mercosur ottengano una **compensazione** per gli effetti commerciali delle misure di sostenibilità dell'UE potrebbe indurre i colegislatori dell'UE ad astenersi dall'adottare tali misure e a esercitare **pressioni** sulla Commissione affinché **ritiri, modifichi o sospenda** l'attuazione della **legislazione vigente**. Tale meccanismo - conclude il PE - potrebbe avere un impatto, in particolare, sulla legislazione che mira a preservare i **diritti tutelati** dalla **Carta** e dai principi del trattato, sui quali si fonda l'ordinamento giuridico dell'UE.

Il PE contesta, infine, parte dell'accordo interinale sugli scambi, relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, in quanto **limiterebbe** l'applicazione del **principio di precauzione**, in particolare alle situazioni in cui sussiste il "rischio di un **grave degrado ambientale** o un rischio per la **sicurezza** e la **salute sul lavoro**.

In conclusione, nel dispositivo della risoluzione, il PE:

- esprime preoccupazione per il fatto che la **scissione** dell'accordo UE-Mercosur nell'accordo di partenariato UE-Mercosur e nell'accordo interinale sugli scambi possa essere **incompatibile** con le norme di diritto primario dell'UE in materia di **procedura** per gli **accordi** dell'Unione con Paesi terzi e organizzazioni internazionali, nonché con il **principio di attribuzione**, il **principio dell'equilibrio istituzionale** e il principio di **leale cooperazione**; esprime altresì il timore che gli **orientamenti negoziali formulati** dal Consiglio possano **non** essere **rispettati** e che ciò possa incidere sulle **regole di voto** in seno al Consiglio e impedire ai parlamenti nazionali di esprimere legittimamente la loro posizione in merito all'accordo;
- esprime preoccupazione per il fatto che il **meccanismo di riequilibrio** previsto dall'accordo UE-Mercosur possa essere **incompatibile** con il diritto primario dell'UE e possa minacciare la capacità dell'UE di mantenere l'**autonomia** dell'**ordinamento giuridico** dell'**UE**;
- esprime preoccupazione per il fatto che l'accordo di partenariato UE-Mercosur e l'accordo interinale sugli scambi possano **compromettere** l'applicazione del **principio di precauzione**, il che potrebbe comportare un'incompatibilità con numerose disposizioni del TFUE e della Carta europea dei diritti fondamentali.
- decide di **chiedere** alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, un **parere** circa la **compatibilità** con i Trattati dell'accordo previsto, della proposta che l'UE concluda l'accordo di partenariato UE-Mercosur e l'accordo interinale sugli scambi e della procedura seguita per ottenere tale conclusione-

Si ricorda che in attesa del parere della Corte, il Parlamento europeo potrà **continuare l'esame** dei testi ma dovrà attendere la sua pubblicazione prima di poter approvare o respingere l'iTA.

L'eventuale applicazione provvisoria

A seguito del ricorso del Parlamento europeo si dibatte della possibile applicazione provvisoria degli accordi commerciali interinali (iTA) e delle

disposizioni dell'accordo di partenariato (EMPA) relative alla competenza esclusiva dell'UE.

L'**applicazione provvisoria** – auspicata ad esempio dalla Germania - è prevista dalla [decisione autorizzativa del Consiglio sulla firma dell'accordo iTA](#) (art. 3), adottata l'8 gennaio.

Il testo prevede che in attesa dell'entrata in vigore, l'iTA possa essere applicato provvisoriamente due mesi dopo che uno o più dei paesi Mercosur firmatari abbiano completato le procedure interne di ratifica e ne abbiano dato comunicazione all'UE (si veda qui la [decisione](#) del Consiglio che ha autorizzato la firma dell'accordo di partenariato EMPA)

Per l'UE, la Commissione europea potrebbe trasmettere la notifica ai firmatari del Mercosur (e la data a partire dalla quale l'iTA potrebbe essere applicato in via provvisoria dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE).

La Commissione europea potrebbe tuttavia decidere di attendere l'esito del ricorso presso la Corte di Giustizia per tenere conto:

- della presa di posizione del Parlamento europeo, che dovrà poi approvare la definitiva entrata in vigore dell'accordo;
- della contrarietà espressa da alcuni Stati membri (Francia, Polonia, Austria, Irlanda e Ungheria).

In merito ai tempi di esame della Corte di Giustizia (di norma circa due anni), questi potrebbero essere considerevolmente abbreviati se la Commissione o il Consiglio chiedessero una procedura accelerata. Se la pronuncia della Corte giungesse a poca distanza di tempo dalla notifica anche di uno solo degli Stati firmatari renderebbe inutile l'applicazione provvisoria.

Contenuto dell'accordo

L'**Accordo di associazione tra l'UE e il Mercosur** è volto ad ampliare la cooperazione tra le due aree **rafforzando il dialogo politico**, promuovendo in modo **progressivo e reciproco la liberalizzazione del commercio** e rafforzando la **cooperazione regionale**.

Esso darebbe vita alla **più grande zona di libero scambio mai creata dall'UE**, con una popolazione di oltre 780 milioni di abitanti, **ridurrebbe le tariffe per molti prodotti** e semplificherebbe le procedure doganali, anche attraverso una progressiva adozione di medesimi regolamenti tecnici.

L'Accordo è volto tra l'altro a:

- **rimuovere le barriere commerciali** tra le due regioni, consentendo all'Unione di incrementare le esportazioni nell'ampio mercato del Mercosur. Tra le disposizioni previste figurano **l'eliminazione delle barriere non**

tariffarie agli scambi di merci, **l'eliminazione di trattamenti fiscali discriminatori** su merci di importazione, **semplificazioni**, reciproca apertura degli **appalti pubblici**, **agevolazioni** degli scambi commerciali per le **piccole e medie imprese**;

- garantire un **accesso sostenibile a materie prime strategiche**, a sostegno della duplice transizione ecologica e digitale;
- promuovere la **cooperazione** sulle norme in materia di benessere degli animali, biotecnologie, sicurezza alimentare e per la lotta alla resistenza antimicrobica.

L'Accordo prevede **l'abolizione dei dazi** su **oltre il 91%** delle merci esportate nel Mercosur. La cancellazione sarà progressiva e graduale per alcuni prodotti.

Rispetto a quanto concordato nel 2019, il **nuovo Accordo** prevede **impegni in materia di sostenibilità**, ed in particolare:

- il rispetto dell'**Accordo di Parigi sul clima**. Nello specifico, si prevede la sospensione dell'accordo in caso di uscita di una delle parti dall'Accordo di Parigi o nel caso in cui un paese non risulti più in "buona fede", ovvero mini l'Accordo di Parigi dall'interno. Si tratterebbe del terzo accordo dell'UE con paesi terzi con tale clausola, già inclusa dagli accordi UE-Nuova Zelanda e UE-Regno Unito. Con l'accordo i paesi del Mercosur si impegnano come l'UE a progredire verso la **neutralità climatica entro il 2050**;
- nuovi impegni per il **commercio e lo sviluppo sostenibile**, tra cui un nuovo allegato vincolante che prevede impegni per fermare ulteriore **deforestazione** a partire dal 2030. Impegni aggiuntivi prevedono commercio ed **emancipazione femminile**, sviluppo di **filiere sostenibili**, anche nel campo dell'**energia** e nei settori coinvolti dalla **transizione verde**, la promozione del commercio di prodotti rispettosi della **biodiversità** e dei **mezzi di sussistenza delle popolazioni indigene**, rispetto degli impegni dell'ILO, in particolare nella **lotta al lavoro minorile**, cooperazione per sostenere i paesi del Mercosur nell'attuazione del regolamento UE sulla deforestazione;
- un **programma di liberalizzazione tariffaria** per autoveicoli, carne di maiale e biodiesel. Per le **autovetture** sono previste **clausole di salvaguardia** più flessibili rispetto ad altri beni;
- **l'annullamento dei dazi** sulle **esportazioni di materie prime e beni industriali**. Per i **prodotti agricoli** le tasse sulle esportazioni sono eliminate per Uruguay, Paraguay e Brasile e ridotte per l'Argentina. I dazi sono stati annullati anche per importanti **materie prime** esportate dal Brasile e necessarie alla diversificazione delle imprese dell'UE (**nichel, rame, alluminio, materie prime acciaio, acciaio, titanio**).

Riduzione dei dazi

Secondo le stime della Commissione europea, l'Accordo consentirà alle imprese dell'UE di risparmiare **4 miliardi di euro** di dazi ogni anno e di ridurre gli oneri burocratici sostenendo le esportazioni.

In particolare, il nuovo Accordo prevede una **riduzione graduale e nell'arco di diversi anni di circa il 91% dei dazi sulle esportazioni dell'UE nei paesi del Mercosur** e di circa il **92% dei dazi sulle esportazioni dai paesi del Mercosur nell'UE**, mantenendo tuttavia contingenti tariffari per i prodotti agricoli sensibili.

A titolo di esempio, **i dazi attualmente imposti dai paesi del Mercosur su alcuni prodotti europei** ammontano al 35% per gli autoveicoli, al 18% per i prodotti chimici, dal 14 al 20% per i prodotti meccanici, al 14% per i prodotti farmaceutici, al 35% per le calzature, al 35% per i tessuti, al 27% per il vino, al 20-35% per i superalcolici, al 16-18% per i biscotti, al 28% per i prodotti lattiero-caseari (si veda il grafico seguente).

Riconoscimento dei prodotti europei Dop e Igp

È previsto il **riconoscimento e la tutela** di [357 prodotti alimentari e bevande europei Dop](#) (Denominazione di Origine Protetta) e **Igp** (Indicazione Geografica Tipica), di cui le seguenti **57 specialità italiane**.(cfr, la [nota](#) della Commissione europea):

- **aceti, oli, formaggi, ortaggi, frutta e prodotti a base di carne:** Aceto Balsamico di Modena, Aceto Balsamico tradizionale di Modena, Aprutino Pescarese, Asiago, Bresaola della Valtellina, Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani, Culatello di Zibello, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Mela Alto Adige; *Südtiroler Apfel*, Mortadella Bologna, Mozzarella di Bufala Campana, Pancetta Piacentina, Parmigiano Reggiano, Pasta di , Gragnano, Pecorino Romano, Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto Toscano, Provolone Valpadana, Salamini italiani alla cacciatora, Taleggio, Toscano, Zampone Modena;
- **vini e bevande spiritose:** Asti, Barbaresco, Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Bardolino / Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d'Acqui / Acqui, Brunello di Montalcino, Campania, Chianti, Chianti Classico, Conegliano – Prosecco, Valdobbiadene – Prosecco, Dolcetto d'Alba, Emilia / dell'Emilia, Fiano di Avellino, Franciacorta, Greco di Tufo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Marca Trevigiana, Marsala, Montepulciano d'Abruzzo, Prosecco, Sicilia, Soave, Toscana / Toscano, Valpolicella, Veneto, Vernaccia di San Gimignano, Vino Nobile di Montepulciano, Grappa.

Semplificazioni doganali e reciproco accesso agli appalti pubblici

L'Accordo prevede inoltre la **semplificazione delle procedure doganali** e di **conformità relativamente alle regolamentazioni tecniche**; **l'accesso ai rispettivi mercati dei servizi e degli appalti pubblici**; il **sostegno alle piccole e medie imprese** attraverso una piattaforma *online* che consentirà loro di accedere facilmente alle informazioni sulle esigenze di mercato e sugli sconti doganali.

Il capitolo sugli appalti pubblici riveste particolare rilievo dal momento che i paesi del Mercosur non aderiscono all'accordo sugli [appalti pubblici dell'OMC](#).

Le imprese dell'UE saranno le prime, tra i principali partner commerciali non appartenenti al Mercosur, ad avere il diritto di partecipare alle procedure di appalto pubblico contemplate dall'accordo in condizioni di parità con i fornitori nazionali. I paesi del Mercosur hanno accettato di includere gli appalti pubblici per l'acquisto di beni, servizi e lavori (ad eccezione del Paraguay per quanto riguarda questi ultimi) e, nel caso del Brasile e dell'Argentina, anche i contratti di concessione di lavori. Alla luce delle condizioni di minore sviluppo del Paraguay, a questo paese è stata concessa una certa flessibilità.

Standard di sicurezza sanitaria e fitosanitaria

In materia di questioni **sanitarie e fitosanitarie**, è previsto il **mantenimento degli standard dell'UE in materia di sicurezza alimentare e salute di animali e piante**, riconoscendo, altresì, esplicitamente il "**principio di precauzione**", che consente alle autorità pubbliche il diritto legale di agire per proteggere la salute umana, animale o vegetale o l'ambiente, di fronte a un rischio percepito, anche quando l'analisi scientifica non è conclusiva.

L'accordo riafferma gli obblighi delle parti nell'ambito dell'OMC e include impegni ulteriori, in linea con altri recenti accordi commerciali dell'UE, tra cui l'impegno a lavorare per un approccio regionale (Mercosur) all'approvazione delle importazioni di prodotti dall'UE, invece di un approccio paese per paese, e una maggiore prevedibilità grazie a scadenze meglio definite per le approvazioni.

Sono previste misure di notifica e di emergenza per consentire alle parti di notificare qualsiasi rischio grave o non grave per la vita o la salute umana, animale o vegetale, comprese eventuali emergenze relative al controllo degli alimenti o dei mangimi. Inoltre, le parti hanno convenuto di rafforzare la possibilità di adottare misure immediate (che dovrebbero essere tempestivamente notificate all'altra parte) per gestire i rischi gravi in caso di emergenze relative al controllo degli alimenti o dei mangimi e di crisi alimentari o frodi. Il capitolo rafforza inoltre le possibilità di tenere consultazioni e di valutare opzioni per facilitare l'attuazione o la sostituzione delle misure di emergenza.

Se concordato dalle parti, e senza abbassare i livelli di protezione dell'UE, l'accordo consente inoltre di semplificare i controlli e le verifiche e di ridurre la frequenza dei controlli all'importazione effettuati da una parte importatrice sui prodotti di una parte esportatrice.

Le relazioni commerciali tra l'UE ed il Mercosur

Il **Mercosur** rappresenta complessivamente la **sesta economia globale**, che le **imprese** dell'UE che vi esportano sono oltre **30.000**, mentre i **posti di lavoro** legati alle esportazioni nel solo Brasile sono circa **733.000**.

In un'analisi economica elaborata dalla Direzione generale del Commercio e della sicurezza economica (DG Trade) della Commissione europea prima della firma dell'accordo ([*Economic analysis of the negotiated outcome of the EU-Mercosur partnership agreement, 2025*](#)), sono riepilogati i dati fondamentali relativi alle economie dei paesi del Mercosur e agli scambi e alle attuali relazioni commerciali con l'UE.

Nel 2024 il **PIL** delle quattro economie del Mercosur ha raggiunto circa **2.700 miliardi di euro**, di cui il 75% attribuibile al Brasile che è il paese più popoloso.

Il **PIL pro capite più elevato** (21.000 euro) si registra in **Uruguay**, che costituisce l'unica economia ad alto reddito secondo la definizione della Banca mondiale, all'interno del blocco commerciale. I restanti paesi del Mercosur sono caratterizzati da economie a reddito medio-alto: l'Argentina e il Brasile hanno livelli di reddito pro capite simili, intorno ai 10.000 euro, mentre il Paraguay ha un dato inferiore, pari a 5.400 euro.

Sempre nel 2024 l'**inflazione** si è attestata intorno al 4-5% in tre dei quattro paesi, mentre in Argentina per l'elevato debito pubblico e l'indebolimento della valuta ha raggiunto quasi il 140% (il tasso di inflazione è attualmente in calo). Il tasso disoccupazione varia dal 6,3% del Paraguay all'8,4% dell'Uruguay.

Il Mercosur ha circa il 60% della popolazione dell'UE, mentre l'economia dell'UE è circa sei volte più grande, con un reddito pro capite quasi quattro volte superiore. L'inflazione nell'UE è inferiore a quella del Mercosur, mentre il tasso di disoccupazione, pari al 6%, è simile (si veda la tabella seguente).

Principali indicatori economici dei paesi del Mercosur e dell'UE (2024)

	Argentina	Brazil	Paraguay	Uruguay	Mercosur	EU27
GDP, current prices (€ billions)	558.4	2,021.8	41.5	76.2	2,697.9	17,193.8
Population (million)	47.2	212.5	7.7	3.6	270.9	449.2
GDP per capita (€1,000)	11.8	9.5	5.4	21.3	10.0^	38,276
Inflation (%)	229.8	4.3	3.8	4.9	n.a.	2.4
Unemployment rate (%)	8.2	7.2	6.3	8.4	n.a.	6.1

Fonte: Commissione europea, Fondo monetario internazionale, World economic outlook database, ottobre 2024

Come illustrato dalla tabella sottostante, per l'UE, al contrario, i paesi del Mercosur rappresentano il nono mercato di esportazione dell'UE e la decima fonte di importazioni, per un valore di scambi complessivo di quasi 110 miliardi di euro, pari a oltre il 2% del commercio totale di merci dell'UE. La Cina, gli Stati Uniti e il Regno Unito sono, in misura diversa, i principali partner commerciali dell'UE, sia per le importazioni che per le esportazioni.

Scambi commerciali dell'UE per principale partner commerciale (2024, in milioni di euro e %)

EU imports	€ million	Share (%)	EU exports	€ million	Share (%)
Extra EU27	2,433,974	100.0	Extra EU27	2,584,105	100.0
China	517,844	21.3	United States	531,592	20.6
United States	333,384	13.7	United Kingdom	340,216	13.2
United Kingdom	164,547	6.8	China	213,308	8.3
Switzerland	135,469	5.6	Switzerland	194,381	7.5
Türkiye	98,408	4.0	Türkiye	112,376	4.3
Norway	97,799	4.0	Japan	66,834	2.6
India	71,316	2.9	Norway	62,722	2.4
Rep. of Korea	67,945	2.8	Rep. of Korea	55,727	2.2
Japan	63,418	2.6	Mercosur	55,037	2.1
Mercosur	56,024	2.3	Mexico	53,113	2.1

Fonte: Commissione europea, Eurostat

Quanto alle **merci scambiate con i paesi del Mercosur** (si veda la tabella sottostante), i minerali e gli idrocarburi rappresentano quasi un terzo delle importazioni totali dell'UE per circa 17 miliardi di euro, seguita dai prodotti vegetali e dagli alimenti, dalle bevande e dal tabacco, per circa 10 miliardi di euro e il 18-19%. Animali vivi e i prodotti di origine animale, pasta di legno e carta, rappresentano ciascuno un ulteriore 3-4 miliardi di euro, pari al 4-7%.

Complessivamente queste voci rappresentano quasi l'80% delle importazioni dell'UE dal Mercosur nel 2024.

I **macchinari e gli apparecchi** sono il gruppo di prodotti maggiormente esportato dall'UE verso il Mercosur, con un valore di 15 miliardi di euro, pari al 28 % delle esportazioni totali dell'UE verso il Mercosur. Seguono i prodotti chimici con quasi 14 miliardi di euro, pari al 25%. I mezzi di trasporto rappresentano circa 6,5 miliardi di euro, pari al 12%, mentre al quarto e quinto posto si trovano i metalli di base e la plastica e la gomma, ciascuno con esportazioni pari a circa 3 miliardi di euro, ovvero circa il 5-6%. Nel 2024 queste categorie di prodotti hanno rappresentato il 77% delle esportazioni dell'UE verso il Mercosur nel 2024.

La tabella mostra inoltre che le tariffe medie semplici applicate dall'UE-27 e dal Mercosur variano notevolmente tra i due blocchi e tra i diversi settori. Le tariffe di importazione dell'UE variano tra lo 0 e il 16%. Due delle cinque principali categorie di prodotti in termini di importazioni (animali vivi e prodotti di origine animale e alimenti, bevande e tabacco) sono soggette alle tariffe di importazione più elevate, rispettivamente del 16,5% e del 13,3%.

Le tariffe applicate agli esportatori dell'UE verso il Mercosur sono più elevate per i prodotti tessili (25,9%) e le calzature e i cappelli (23,8%). Nel complesso, le tariffe sulle esportazioni dell'UE verso il Mercosur sono quasi 2,5 volte superiori a quelle sulle importazioni dell'UE dal Mercosur.

Scambi commerciali UE-Mercosur e tariffe per prodotti (2023/2024, in % e milioni di euro)

HS section	EU imports			EU exports		
	€ Million	%	Tariff rate (%)	€ million	%	Tariff rate (%)
Live animals; animal prods.	2,820	5.0	16.5	230	0.4	10.1
Vegetable products	10,591	18.9	7.4	799	1.5	7.9
Animal, vegetable fats & oils	4049	0.7	9.4	639	1.2	10.5
Foods, beverages, tobacco	10,245	18.3	13.3	1,593	2.9	15.7
Minerals	17,107	30.5	0.6	2,328	4.2	2.4
Chemicals	2,582	4.6	3.9	13,733	25.0	6.6
Plastics, rubber	392	0.7	4.5	2,921	5.3	11.7
Raw hides, skins & saddlery	348	0.6	3.4	118	0.2	16.8
Wood, charcoal and cork	869	1.6	2.1	67	0.1	9.7
Pulp of wood, paper	3,798	6.8	0.0	568	1.0	11.6
Textiles	183	0.3	8.8	492	0.9	25.9
Footwear & hats	184	0.3	7.6	79	0.1	23.9
Stone, glass and ceramics	125	0.2	4.0	508	0.9	11.0
Pearls, precious metals	383	0.7	0.8	501	0.9	12.9
Base metals	2,088	3.7	1.8	3,321	6.0	12.9
Machinery and appliances	1,792	3.2	1.8	15,493	28.2	10.1
Transport equipment	1,407	2.5	2.4	6,675	12.1	13.7
Optical and photo	346	0.6	2.5	2,907	5.3	10.5
Arms and ammunition	54	0.1	1.8	28	0.1	19.6
Miscellaneous	86	0.2	2.1	402	0.7	17.2
Works of art and antiques	25	0.0	0.0	14	0.0	3.9
Other	197	0.4	-	1,622	2.9	-
Total	56,024	100.0	4.7	55,037	100.0	11.7

Fonte: Commissione europea, Eurostat

Il settore agricolo

Già dal momento della sua conclusione nel dicembre 2024, numerosi attori del mondo agricolo dell'UE hanno manifestato **ferma opposizione** alla conclusione dell'Accordo.

Gli oppositori di tale accordo ritengono che nei Paesi del Mercosur non vengano soddisfatti gli standard di produzione rispettati nell'UE dal settore agro-alimentare in termini di sicurezza dei prodotti fitosanitari, di benessere degli animali o di pratiche di sostenibilità e che gli standard di lavoro e di sicurezza più bassi, consentano di produrre a costi inferiori. Pertanto ritengono che l'Accordo esporrebbe il settore agroalimentare dell'UE a una **concorrenza sleale**, con conseguenze negative su **mezzi di sussistenza, salari, condizioni di lavoro e occupazione** degli agricoltori europei.

Si ricorda che nella [relazione](#) conclusiva del **Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE** - consegnata il 4 settembre 2024 alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - si chiedeva di:

- includere nella **politica commerciale europea** la promozione della sostenibilità e competitività delle produzioni agricole europee riconoscendo nei **negoziati commerciali internazionali** il valore della filiera agroalimentare europea;
- di elaborare **valutazioni di impatto sul settore agricolo** e di tenerne conto nella conclusione di accordi commerciali internazionali.

Clausole di salvaguardia e tutele per il settore

L'8 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato una [proposta](#) di regolamento volta a rafforzare le **tutele per gli agricoltori dell'UE** nel contesto dell'Accordo.

Tale proposta è stata [approvata](#) in via definitiva dal Parlamento europeo il 10 febbraio 2026, recependo l'[accordo provvisorio](#) raggiunto con il Consiglio il 17 dicembre 2025 scorso.

Le misure di salvaguardia proposte mirano a fornire al settore agricolo dell'Unione garanzie per le importazioni in settori sensibili all'introduzione oltre all'introduzione graduale - già prevista nell'Accordo - di contingenti mirati concordati con i paesi del Mercosur. In particolare, introducono **misure di protezione attivabili** nell'eventualità di **un'impennata imprevista e dannosa delle importazioni dal Mercosur o di un'eccessiva diminuzione dei prezzi per i produttori dell'UE**.

A tal fine sono previste procedure per garantire l'attuazione tempestiva ed efficace delle **misure di salvaguardia** bilaterali per i prodotti agricoli e disposizioni specifiche consistenti tra l'altro in un **monitoraggio rafforzato delle importazioni** e strumenti di **risposta rapida** per alcuni prodotti agricoli sensibili (carni bovine, il pollame, riso, miele, uova, aglio, etanolo, zucchero).

La Commissione europea monitorerà sistematicamente le tendenze del mercato relativamente alle importazioni di alcuni prodotti agricoli sensibili compresi nell'Accordo. Sulla base di tali risultati, la Commissione europea invierà ogni sei mesi al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione in cui valuterà l'impatto di tali importazioni sui mercati dell'UE (e se necessario anche la situazione specifica di uno o più Stati membri). Tale monitoraggio dovrebbe consentire di individuare tempestivamente eventuali rischi e di intervenire rapidamente per porre rimedio a potenziali impatti negativi.

La Commissione esaminerà in via prioritaria i casi in cui vi sia un'impennata delle importazioni o una diminuzione dei prezzi interni concentrati in uno o più Stati membri.

Un'**inchiesta** potrà essere avviata se i prezzi all'importazione dal Mercosur sono inferiori di almeno il 10% ai prezzi degli stessi prodotti dell'UE o di prodotti concorrenti e se vi è:

- un aumento superiore al 10% delle importazioni annue di un prodotto dal Mercosur a condizioni preferenziali;

- una diminuzione del 10% dei prezzi all'importazione di quel dato prodotto dal Mercosur, il tutto rispetto all'anno precedente. Se l'inchiesta conclude che vi è un grave pregiudizio (o una minaccia di grave pregiudizio), l'UE potrebbe revocare temporaneamente le preferenze tariffarie sui prodotti che causano pregiudizio.

Il meccanismo di **risposta rapida** prevede che la Commissione europea:

- avvii senza indugio **un'indagine** su richiesta di uno Stato membro, se vi sono motivi sufficienti;
- attivi **misure di salvaguardia provvisorie** entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta nei casi più urgenti, se vi è un rischio sufficiente di danni;
- concluda le indagini in 4 mesi (a fronte dei 12 mesi previsti dall'Accordo).

La proposta introduce inoltre nel diritto dell'UE, rendendole **immediatamente applicabili**, le **clausole di salvaguardia bilaterali** previste dall'Accordo in base alle quali che consentono la revoca temporanea delle riduzioni tariffarie per contrastarne i possibili effetti negativi.

Ulteriori proposte della Commissione europea per mitigare l'impatto sul settore agricolo

Le riserve del comparto agricolo per il possibile impatto negativo dell'Accordo si aggiungono alle preoccupazioni per la revisione della politica agricola comune (PAC) e la disponibilità di minori risorse per il settore nel prossimo **quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (QFP)**.

Lo scorso 6 gennaio, alla vigilia del voto del Consiglio sull'accordo, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha [inviato](#) una lettera alla presidenza cipriota del Consiglio e alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, proponendo di rivedere l'impianto del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 destinando all'agricoltura ulteriori **45 miliardi di euro** fin dall'inizio del nuovo ciclo finanziario e non, come inizialmente previsto, al momento della revisione intermedia del bilancio. Anche tali risorse potrebbero essere richieste dagli Stati membri con la presentazione dei piani di partenariato nazionali e regionali previsti dalle proposte collegate al nuovo ciclo finanziario.

Le proposte iniziali della Commissione europea per la riforma della politica agricola comune

Il progetto di riforma della **politica agricola comune** (PAC) è stato avanzato dalla Commissione europea con le proposte normative presentate lo scorso 16 luglio per definire il prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP).

Si dà conto di seguito dell'impianto generale delle proposte relative alla politica agricola comune inizialmente delineato dalla Commissione europea.

In tale data, la [proposta](#) di regolamento principale, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni 2028-2034 è stata accompagnata da 19 proposte normative collegate tra cui le seguenti, di maggiore rilievo per l'agricoltura:

- la [proposta](#) di regolamento che stabilisce le **condizioni** di attuazione del **sostegno dell'UE alla politica agricola comune**;
- la [proposta](#) di regolamento per l'istituzione di un **Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura, le zone rurali e la pesca** (c.d. fondo unico);
- la [proposta](#) di regolamento che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'UE alla politica comune della **pesca**, al patto europeo per gli oceani e alla **politica marittima** e di acquacoltura nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale.

La proposta di regolamento per il QFP 2028-2034 definisce un budget impostato su una struttura radicalmente nuova rispetto a quello vigente.

In particolare, la principale novità risiede nella riscrittura della prima rubrica **“Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura, prosperità e sicurezza rurale e marittima”**, basata sulla costituzione di un nuovo **fondo unico** con una dotazione di **865 miliardi** di euro dove verrebbero **accorpate** tutte le **risorse** attualmente provenienti da diversi fondi dell'UE, incluse quelle per la **politica agricola comune** e le **politiche di coesione** (vi confluirebbero tra l'altro il Fondo agricolo di garanzia, FEAGA, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, FEASR, che oggi sostengono la PAC).

Solo parte di tale fondo, almeno **293,7 miliardi**, sarebbe destinato in via esclusiva, ad alcuni interventi della **PAC** di **supporto al reddito degli agricoltori**, e circa **2 miliardi di euro** sarebbero destinati alla politica comune della pesca.

L'accesso alle risorse del fondo avverrebbe attraverso **Piani di partenariato nazionali e regionali** (PPNR), predisposti e attuati in stretta collaborazione tra Commissione, Stati membri, regioni, comunità locali e altre parti interessate, che dovrebbero semplificare le procedure, adattare gli interventi ai singoli Stati membri e massimizzare l'impatto della spesa, promuovere la convergenza e ridurre le disparità regionali. Secondo la Commissione, ogni Stato membro potrà accedere ad importi equivalenti a quelli attuali.

Per quanto riguarda il **finanziamento della PAC** nel **prossimo ciclo finanziario 2028-2034**, l'importo minimo di **293,7 miliardi** è riservato, oltre al finanziamento degli importi dei “pagamenti diretti” e agli interventi settoriali relativi all'anno 2027, ad alcuni interventi specificamente elencati:

- sostegno decrescente al reddito per superficie;
- sostegno accoppiato al reddito;

- pagamento specifico per il cotone;
- pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici;
- sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- azioni agroambientali e per il clima;
- sostegno ai piccoli agricoltori;
- sostegno agli strumenti di gestione del rischio;
- sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori;
- sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;
- sostegno a servizi di sostituzione nell'azienda agricola.

Altri interventi come partenariati pubblici-privati per lo sviluppo delle comunità, sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali, iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale, gli interventi nelle regioni ultraperiferiche (POSEI) e nelle isole minori del Mar Egeo, nonché i programmi frutta, verdura e latte nelle scuole, dovrebbero essere finanziati nell'ambito della **flessibilità di bilancio del Fondo** unico decisa nei **piani di partenariato**.

Per quanto riguarda il sostegno disaccoppiato al reddito, rispetto alle precedenti programmazioni che avevano consentito il mantenimento dei pagamenti basati sui diritti all'aiuto (titoli PAC), è proposto un nuovo approccio che stabilisce importi minimi e massimi per ettaro, con un meccanismo obbligatorio di degressività (a partire da 20.000 euro per agricoltore/anno) e limitazione dei pagamenti sopra i 100.000 euro per agricoltore/anno. La Commissione prevede di fornire sostegno al reddito agli agricoltori attivi, includendo nelle azioni per garantire elevati standard sociali, ambientali e di benessere animale.

Dovrebbero essere integrate in un unico sostegno le **azioni agroambientali** (es. agricoltura biologica, rotazione delle colture) e per il **clima** per le quali gli **Stati membri** potranno fornire **incentivi agli agricoltori su base volontaria**.

È inoltre prevista una **rete di sicurezza** specifica nel caso di turbative di mercato dei prodotti agricoli, pari a 6,3 miliardi di euro, mentre i pagamenti di crisi per eventuali danni o catastrofi naturali dovrebbero essere definiti all'interno dei piani di partenariato.

Ulteriori risorse per l'agricoltura (20,4 Mld di euro) sarebbero disponibili nel **Fondo europeo per la Competitività** per incentivare l'innovazione e finanziare infrastrutture nelle zone rurali, e la trasformazione dei prodotti agro-alimentari.

Nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, il **Government** ha fatto presente che le **risorse** minime **attualmente previste** per la politica agricola comune nel nuovo ciclo finanziario **sono inferiori al budget del periodo 2021-2027** che ha assegnato alla PAC complessivamente circa **387 miliardi** di euro (di cui 291,1 miliardi di euro a prezzi correnti con il FEAGA e 95,5 miliardi di euro con il FEASR).

Gli Stati membri dovrebbero integrare gli importi minimi con stanziamenti per interventi obbligatori della PAC che non siano interventi di sostegno al reddito, ad esempio i programmi nelle scuole e il sostegno alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione. Inoltre, potranno stanziare importi aggiuntivi, oltre agli importi minimi, per interventi di sostegno al reddito della PAC, in linea con i requisiti della proposta.

L'Italia ha costantemente dichiarato **prioritario preservare le dotazioni finanziarie della politica agricola comune**, mantenendo i livelli di finanziamento attuali e pertanto, come altri Stati membri, guarda con preoccupazione all'accorpamento dei fondi destinati alla PAC nei Piani di partenariato nazionali e regionali, alla riduzione delle risorse e alla incertezza che ne deriverebbe nella ripartizione delle risorse per i vari programmi settoriali (ortofrutta, olio di oliva, vino, ecc.) e per quelli relativi alla distribuzione di frutta e latte nelle scuole.

Nella richiamata relazione del Governo si legge che la proposta sembra compromettere gli obiettivi di collocare l'agricoltura al centro delle politiche dell'UE e di garantire la sicurezza e la sovranità alimentare europea.

L'Irlanda e l'Accordo UE–Mercosur

Gli orientamenti assunti in sede istituzionale

La posizione dell'Irlanda rispetto all'accordo commerciale tra l'Unione europea ed il Mercosur si configura come **una scelta politica di fondo**, maturata nella consapevolezza che l'intesa incide su **uno dei pilastri strutturali del modello economico nazionale: l'allevamento bovino orientato all'export**. Non si tratta di una divergenza episodica in sede di Consiglio, ma di **una resistenza articolata**, che combina dimensione istituzionale europea, mobilitazione territoriale interna e confronto giuridico sulle procedure decisionali dell'Unione.

L'8 gennaio scorso **Dublino ha formalizzato il proprio voto contrario in sede di Consiglio**. Nonostante tale opposizione, l'accordo ha proseguito il suo iter a Bruxelles, alimentando **una reazione politica compatta della rappresentanza irlandese al Parlamento europeo**. Su questo dossier si è registrata una **convergenza trasversale** raramente osservata tra forze politiche nazionali di diversa collocazione ideologica.

Gli eurodeputati di **Fine Gael**, appartenenti al gruppo PPE – tradizionalmente favorevole agli accordi di libero scambio – hanno adottato una **linea di netta opposizione**, definendo il trattato “datato” e non coerente con le ambizioni del **Green Deal** europeo. La loro strategia si è concentrata sulla richiesta di “clausole specchio”, ossia sull'obbligo per i produttori sudamericani di **rispettare integralmente gli stessi standard ambientali, sanitari e di benessere animale imposti agli allevatori europei**. In assenza di piena reciprocità, l'intesa è stata ritenuta foriera di concorrenza sleale.

Sul versante della **sinistra e dell'ambientalismo politico**, la critica è stata ancora più marcata. Gli eurodeputati di **Sinn Féin** hanno qualificato l'accordo come **un tradimento degli agricoltori irlandesi e un rischio per la biodiversità**, ponendo al centro del dibattito il tema della deforestazione amazzonica. I rappresentanti del **Green Party**, pur in un contesto nazionale che vede il partito partecipare alla coalizione di governo, **hanno votato contro in sede europea**, evidenziando l'incoerenza tra l'importazione di carne legata a

modelli produttivi ad alta impronta carbonica e gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni.

Il 21 gennaio 2026 il Parlamento europeo ha deciso di deferire il testo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, contestando la tecnica dello “*splitting*” adottata dalla Commissione europea. Tale tecnica, separando la componente commerciale – qualificata come competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 207 TFUE – dagli altri capitoli dell'accordo, consente di evitare la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.

Secondo **la delegazione irlandese**, ciò comporta una compressione delle prerogative del *Dáil Éireann* e solleva una questione di equilibrio istituzionale tra politica commerciale comune e controllo democratico interno. Il contenzioso potrebbe determinare una **sospensione dell'attuazione tecnica per un periodo significativo**, offrendo a Dublino un margine temporale per eventuali rinegoziazioni sul comparto agroalimentare.

La mobilitazione rurale

Parallelamente alla dimensione istituzionale europea, nelle campagne irlandesi si è sviluppata **una mobilitazione intensa**, guidata da una coalizione di organizzazioni agricole che, pur con accenti differenti, condividono il timore di un collasso del mercato della carne bovina. Il **settore esporta circa il 90% della produzione nazionale e rappresenta un elemento centrale dell'equilibrio socio-economico delle aree rurali**.

La **Irish Farmers' Association (IFA)** ha adottato la linea più dura, definendo l'accordo un atto di tradimento verso le famiglie rurali e coordinando proteste di massa, tra cui quella significativa di Athlone nel gennaio 2026. L'IFA insiste sulla **mancaza di reciprocità normativa**, sostenendo che non sia accettabile l'ingresso sul mercato europeo di carne prodotta secondo standard ambientali e sanitari non equivalenti a quelli imposti agli allevatori irlandesi.

La **Irish Cattle and Sheep Farmers' Association (ICSA)** ha posto l'accento sull'impatto economico immediato. L'ingresso di 99.000 tonnellate di carne bovina a dazio ridotto potrebbe, secondo le stime dell'associazione, determinare **una pressione al ribasso sui prezzi tale da comportare perdite superiori a 130 milioni di euro annui per il settore**. L'ICSA sostiene attivamente il ricorso alla Corte di giustizia, denunciando l'utilizzo di strumenti procedurali volti ad aggirare il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.

Macra na Feirme, organizzazione dei giovani agricoltori, interpreta l'intesa come una minaccia al ricambio generazionale. Secondo tale associazione, **l'accordo rischia di scoraggiare l'ingresso dei giovani nel settore**, poiché la redditività di lungo periodo verrebbe sacrificata a favore di interessi industriali

concentrati in altre aree dell'Europa. È stato inoltre evidenziato il paradosso di un'Unione che impone riduzioni delle emissioni e del numero di capi agli agricoltori europei, mentre facilita l'importazione di carne proveniente da modelli produttivi associati a deforestazione.

Anche la **Irish Creamery Milk Suppliers Association (ICMSA)**, pur rappresentando il comparto lattiero-caseario, **ha espresso solidarietà ai produttori di carne bovina, richiamando l'interconnessione strutturale tra i due settori nell'economia agricola irlandese.** Un eventuale indebolimento del comparto bovino potrebbe destabilizzare l'intero tessuto rurale, favorendo fenomeni di desertificazione economica nelle aree interne.

La pressione coordinata delle organizzazioni agricole ha prodotto alcuni risultati nel febbraio 2026. **In sede europea è stato rafforzato il meccanismo di salvaguardia, introducendo una clausola che consente di sospendere le preferenze tariffarie qualora le importazioni dal Mercosur superino del 5% la media triennale.** Sono inoltre stati avviati negoziati per un possibile pacchetto di compensazione finanziaria specifico per gli allevatori irlandesi, sul modello dei fondi di riserva per le crisi agricole dell'UE. Tali misure sono tuttavia considerate dagli operatori come strumenti mitigatori e non risolutivi rispetto ai rischi strutturali percepiti.

Gli scenari futuri

Dal punto di vista economico, **gli scenari restano differenziati.** In un'ipotesi di **gestione prudente dei contingenti e di attivazione tempestiva** delle clausole di salvaguardia, la riduzione dei prezzi potrebbe risultare contenuta e progressivamente assorbibile. In **uno scenario più critico**, la compressione dei margini potrebbe accelerare processi di concentrazione aziendale e di uscita dal mercato delle aziende familiari. In prospettiva, non è esclusa una ristrutturazione strategica verso produzioni a maggiore valore unitario e posizionamento premium, ma tale evoluzione richiederebbe politiche di accompagnamento significative.

Il caso irlandese assume pertanto una valenza paradigmatica nel dibattito europeo sulla politica commerciale comune. Esso intreccia questioni di sovranità alimentare, coerenza climatica, equilibrio territoriale e ruolo dei Parlamenti – europeo e nazionali – nel sistema decisionale dell'Unione. L'accordo Mercosur diviene così non soltanto un dossier commerciale, ma **un banco di prova per la tenuta del compromesso tra apertura globale e protezione dei modelli socio-economici nazionali.**